

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, CASSOLA, FABBRI, INNAMORATO,
PIERRI, SCEVAROLLI, MARNIGA, MANCIA e FOGU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1990

Legge-quadro in materia di cave e torbiere

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese l'attività estrattiva di materiali e sostanze di cave e torbiere ha avuto dal dopoguerra ad oggi un notevole sviluppo, che ha comportato un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse. Ciò è dovuto anche al fatto che la materia delle cave e torbiere è ancora regolata, a livello statale, da una legge del 1927 (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) ispirata a soddisfare esigenze di carattere strettamente economico, senza prevedere alcuna forma di controllo dell'attività estrattiva in relazione al territorio e all'ambiente. La preoccupazione del legislatore era semmai quella di creare un sistema di intervento pubblico nella economia nazionale al fine di incentivare o comunque

assicurare l'esercizio dell'attività estrattiva con la previsione di due differenziate categorie di materiali e sostanze industrialmente utilizzabili: da una parte le miniere, comprendenti i materiali ritenuti di particolare rilevanza economica, assoggettate quindi ad un regime pubblicistico con controllo ed intervento diretto da parte dello Stato; dall'altra le cave e le torbiere, ricomprendenti gli altri materiali, lasciate in libera disponibilità al proprietario con un possibile intervento sostitutivo dell'Amministrazione pubblica in caso di inerzia o di insufficiente sfruttamento.

La materia delle cave e torbiere ha così assunto nel nostro ordinamento giuridico una sua rilevante autonomia, confermata

dalla stessa Costituzione, che all'articolo 117 ha previsto il trasferimento di tale materia alle Regioni differenziandola, in particolare, da quella urbanistica.

Si ritiene, infatti, che la materia delle cave e torbiere tenda ad una finalità sua propria dato che il bene «cava» riveste una peculiare rilevanza economica che ne sottrae la disciplina alla mera logica del profitto privato, poichè vi ineriscono interessi di dimensione collettiva che giustificano un diverso intervento di pianificazione e di regolamentazione rispetto alle altre materie. Senonchè il mancato collegamento fra la materia delle cave e torbiere e quelle ad essa connesse ha contribuito a far sì che sul territorio nazionale potessero essere esercitate attività estrattive in assenza di qualsiasi controllo da parte della pubblica Amministrazione, talvolta, in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente. L'escavazione intrapresa senza un preventivo accertamento delle condizioni del territorio ha contribuito a determinare squilibri non trascurabili alterando notevolmente il bene «ambiente», incidendo negativamente sulla pianificazione urbanistica degli insediamenti circostanti, modificando gli ecosistemi, l'assetto idrogeologico, la vegetazione, il paesaggio, addirittura i beni di interesse monumentale ed artistico. Non solo, ma le ferite inferte al territorio, una volta dismessa l'attività estrattiva, non sono state, nella maggior parte dei casi, rimarginate, cosicchè il paesaggio, anche visivamente, si presenta con innumerevoli buchi di dimensione anche rilevante, che spesso si trasformano in discariche contribuendo all'inquinamento delle falde idriche ormai scoperte.

Tale situazione comporta un costo troppo rilevante rispetto al beneficio economico connesso all'attività estrattiva. E pur vero che tale attività ha contribuito in maniera positiva allo sviluppo economico dell'industria nazionale ed in particolare del settore edilizio e delle attività ad esso connesse, producendo ricchezza ed incidendo positivamente sul fattore occupazionale diretto ed indotto; tuttavia le limitate risorse del territorio nazionale impongono che la dico-

tomia tra benefici economici e costi ambientali sia superata con una legislazione organica che assicuri un ordinato sviluppo economico dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel rispetto del bene «ambiente», in modo da salvaguardare e tutelare quei valori che la stessa Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale, ritiene rilevanti anche agli stessi fini economici e sociali.

Già con la legge 29 novembre 1971, n. 1097, unico precedente normativo a livello statale che ha comportato una contemperazione fra attività estrattiva e bene «ambiente», si è dettata una particolare disciplina di controllo per una specifica zona del territorio nazionale (Colli Euganei) subordinando l'attività estrattiva ad una verifica di compatibilità con i vincoli paesaggistici e naturali. Con tale legge si è così affermato il principio che l'interesse della produzione da soddisfare con l'attività estrattiva possa essere subordinato ad altri interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento. L'indirizzo succitato è stato poi ritenuto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 1973, estendibile sull'intero territorio nazionale ed applicabile a tutte quelle situazioni sottoponibili ad eguale tutela. Proprio in forza di tale principio le Regioni hanno poi potuto legiferare in materia di cave e torbiere prevedendo un controllo più penetrante dell'attività estrattiva, assoggettandola, in alcuni casi, ad una pianificazione settoriale. Tuttavia, in assenza di una legge-cornice a livello nazionale, gli interventi legislativi da parte delle Regioni si sono notevolmente differenziati, cosicchè sono venuti a mancare a livello nazionale quell'indirizzo e quel coordinamento dell'attività economica che la Corte costituzionale ritiene necessari per garantire uno sviluppo uniforme di ogni settore economico in modo che esso non sia svolto in contrasto con l'utilità sociale, per evitare, altresì, che si creino disparità di trattamento tra gli operatori.

Da un esame della situazione legislativa regionale emerge, infatti, che quasi tutte le Regioni hanno legiferato in materia con più di sessanta leggi specifiche; solo due sono

quelle che nulla hanno ancora disposto. Tuttavia le previsioni normative differiscono notevolmente da Regione a Regione: nella maggior parte delle leggi si sottopone l'attività di cava e torbiera ad una pianificazione settoriale specifica; in alcuni casi tale pianificazione si ricollega a quella urbanistica; in altri casi è previsto il semplice provvedimento autorizzatorio; in poche Regioni si prevede il recupero o quanto meno un censimento delle cave e delle torbiere abbandonate o dismesse.

È forte l'attesa di un intervento a livello statale che detti disposizioni di principio nella materia delle cave e torbiere nel rispetto dell'autonomia regionale, così come già rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 1982, in cui si afferma che «sarebbe stato auspicabile, ai fini di certezza del diritto e di disciplina più omogenea nelle Regioni a statuto ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo adottato una legge contenente i principi fondamentali della materia (ed è lecito sperare che le difficoltà incontrate nell'*iter* legislativo possano essere finalmente superate)».

* * *

È giunto il momento che, finalmente, sia approvata una legge di riforma del settore delle cave e torbiere, tenuto conto che la attività estrattiva presenta problemi di coordinamento tra sfruttamento delle risorse per fini economici, tutela dell'ambiente e pianificazione territoriale. L'uso delle cave e torbiere deve essere regolato in questo fenomeno complesso di utilizzazione del suolo coinvolgente una vasta gamma di interessi che, pur diversi tra loro e spesso confliggenti, sono ugualmente meritevoli di tutela.

Il presente disegno di legge, partendo da uno studio comparato delle legislazioni regionali e da un esame dei disegni e delle proposte di legge presentati nel corso delle ultime legislature in Parlamento, tende a regolare l'utilizzazione del territorio per l'attività estrattiva mediante una ponderazione degli interessi coinvolti nel rispetto dell'autonomia legislativa delle Regioni

considerando l'attività estrattiva non già come uno spezzone isolato della problematica dell'intervento pubblico nella economia, ma come una materia che si inserisce nell'insieme degli interventi di pianificazione economica e territoriale e, quindi, strettamente correlata alla definizione dei contenuti, dei limiti e degli oneri che incontra il diritto di proprietà quando è esercitato per finalità collettive.

Per raggiungere questa finalità il presente disegno di legge prevede che le cave e le torbiere non siano più lasciate nella libera ed incondizionata disponibilità del proprietario del suolo, ma che esse siano inserite in un sistema pianificatorio in modo che ne sia controllata la loro utilizzazione per evitare che l'attività estrattiva sia intrapresa in contrasto con gli altri interessi della collettività anch'essi meritevoli di tutela e nel contempo per provocare un uso del bene ritenuto utile agli interessi economici del Paese. Ciò in conformità ai principi dettati dallo stesso articolo 41 della Costituzione che, pur affermando che l'iniziativa economica privata è libera, nel contempo prevede che essa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (quale la tutela dell'ambiente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 della stessa Costituzione) e che essa possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali mediante gli opportuni programmi e controlli.

Per garantire l'ordinato sviluppo economico e sociale dell'attività estrattiva occorre rilevare che le risorse del nostro territorio risultano ormai limitate e che quindi occorre prevedere, accanto ad una pianificazione territoriale atta a identificare le aree che per la loro rilevanza ambientale e per i loro contenuti urbanistici non possono comunque essere soggette a tale attività, una programmazione economica che determini il fabbisogno reale delle sostanze e dei materiali di cava e torbiera con previsioni di medio e lungo periodo rapportate alla durata del piano, in modo da dimensionare l'entità degli interventi assicurando nel contempo l'approvvigionamento degli inerti ritenuti utili per lo sviluppo industriale del Paese. Si tratta, pertanto, di regolare la

materia delle cave e torbiere mediante una pianificazione economica e territoriale, programmando la quantità e la qualità dei materiali e delle sostanze estraibili dal suolo e dal sottosuolo in relazione ai fabbisogni economici, rapportati alla durata del piano stesso, per poi procedere alla identificazione degli ambiti territoriali che in relazione alle loro caratteristiche ambientali e urbanistiche consentano l'esercizio dell'attività. Particolare rilevanza assume poi il recupero dell'area al termine dell'attività estrattiva onde evitare l'abbandono del luogo od un uso indiscriminato dello stesso; e, in questo senso, la pianificazione dovrà prevedere anche la destinazione finale e le modalità di risistemazione ambientale dei comparti territoriali utilizzati. La ricerca e la coltivazione delle cave saranno così consentite nelle sole aree individuate dal piano previo rilascio di un provvedimento autorizzatorio applicativo.

Il presente disegno di legge, in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione, che ha trasferito la materia delle cave e torbiere alle Regioni, prevede che la regolarizzazione dell'attività estrattiva, mediante pianificazione e poi attraverso autorizzazioni applicative, sia rimessa alle Regioni stesse. Occorre, tuttavia, rilevare che è necessario assicurare un coordinamento programmatico dell'attività estrattiva a livello statale, dato che una siffatta pianificazione contiene anche delle previsioni economiche che esulano in molti casi dai confini territoriali regionali in quanto i materiali di cava e torbiera non necessariamente sono utilizzati nell'ambito territoriale in cui sono estratti, ma essi costituiscono beni mobili soggetti ad una libera disciplina commerciale, che può comportare la loro alienazione sull'intero mercato nazionale, comunitario ed estero. Per impostare una reale politica economica che comporti una valutazione globale sulla rilevanza a livello industriale di detti beni, anche al fine di comparare i costi ai benefici, il presente disegno di legge prevede l'istituzione di un Comitato nazionale delle cave e torbiere con il compito, tra gli altri, di formulare al Consiglio dei ministri proposte per la

valutazione dei fabbisogni economici del Paese, in modo che sia concretamente e correttamente possibile esercitare quel potere di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni contemplato dalla Costituzione e confermato recentemente anche dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

* * *

La pianificazione e la programmazione dell'attività di cava e torbiera consentono di regolare in modo soddisfacente il rapporto tra i poteri pubblici (di indirizzo e controllo) e l'attività imprenditoriale, che rimane pur sempre rimessa all'iniziativa del proprietario del suolo senza che si renda necessario un intervento diretto nell'esercizio dell'attività economica in tale settore da parte dell'Amministrazione pubblica se non nel caso in cui l'inerzia del proprietario o l'insufficiente escavazione non consenta il sufficiente reperimento delle materie e delle sostanze di cui il fabbisogno regionale e nazionale, così come valutato nel piano, necessita. In questo caso è prevista, in applicazione del principio di cui all'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, l'espropriazione, previo indennizzo, del bene «cava» e «torbiera» da parte della Regione con il conseguente inserimento del bene stesso nel patrimonio indisponibile regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 826 del codice civile.

Una volta garantito con il modello pianificatorio sopraesposto il corretto svolgimento dell'attività di coltivazione e ricerca di cave e torbiere, non si può altrimenti giustificare il trasferimento in capo all'ente pubblico regionale dell'intera iniziativa economica in tale settore, così come invece proposto da alcuni disegni e proposte di legge presentati in Parlamento, che assimilano il regime giuridico delle cave e torbiere a quello delle miniere. Tanto più che, mentre l'industria delle cave e torbiere, pur lasciata alla libera iniziativa privata, ha avuto nel corso degli anni un costante e progressivo sviluppo, gli interventi pubblici nel campo minerario si sono

ben presto esauriti in interventi quasi assistenziali comportando gravi dissesti per l'economia pubblica (si pensi alla negativa esperienza dell'Egam). Si aggiunga poi che il bene «cava» e «torbiera», a differenza del bene «miniera», pur assumendo rilevanza pubblica, è dubbio che possa essere classificato tra quei beni che rivestono carattere di preminente interesse generale per i quali l'articolo 43 della Costituzione prevede la possibilità per il legislatore di trasferirne la proprietà agli enti pubblici. D'altra parte proprio la particolare rilevanza di interesse collettivo differenzia l'attività di miniera (ricomprensente le sostanze ed i materiali incidenti su settori economici di importanza strategica per l'economia del Paese) da quella delle cave e torbiere giustificando, così, una diversa intensità dell'intervento pubblico. Nel sistema delineato dal presente disegno di legge le due categorie, o meglio materie, miniere da una parte e cave e torbiere dall'altra, rimangono tuttavia aperte, così come previsto sin dalla legge mineraria del 1927 (articoli 2 e 3), in modo che sia sempre possibile, ogniqualvolta vi sia un diverso interesse pubblico connesso all'evoluzione industriale del Paese, trasferire da una categoria all'altra le sostanze ed i materiali in relazione alla loro rilevanza economica. A tale proposito si è tuttavia reso necessario modificare il procedimento amministrativo previsto dall'articolo 3 della legge del 1927, con la previsione di un diverso procedimento per la classificazione dei vari materiali e sostanze nell'una o nell'altra categoria, a cui partecipino anche le Regioni di intesa con lo Stato, previo parere del Comitato nazionale delle cave e torbiere e del Consiglio superiore delle miniere, in quanto si tratta di materie

comportanti un'incidenza rilevante nel confine delle competenze tra Stato e Regione.

* * *

Infine, un breve cenno alle disposizioni contenute nel penultimo capo del disegno di legge riguardanti il controllo sull'attività estrattiva e le relative sanzioni di carattere sia amministrativo che penale. Il sistema prescelto ripercorre la disciplina dettata dal vigente ordinamento per la materia urbanistico-edilizia, trattandosi, in entrambi i casi, di attività che comportano una rilevante trasformazione del territorio che giustifica una previsione uniforme, pur con gli adeguati correttivi in relazione alle peculiari incidenze sul territorio che comporta l'esercizio dell'attività estrattiva, specie per quanto riguarda la risistemazione dei luoghi. È stato così previsto: l'esercizio della vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali per assicurare la rispondenza alle norme di legge, alle prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive ed alle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione, con l'ausilio, anche, degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria; l'applicazione di sanzioni amministrative differenziate qualitativamente e quantitativamente a seconda della rilevanza dell'infrazione, oltre all'obbligo della risistemazione dei luoghi oggetto dell'attività estrattiva a spese e a cura del contravventore, con la facoltà di subingresso della Regione in caso di inerzia del proprietario e, nei casi più gravi, l'acquisizione gratuita dell'area oggetto dell'escavazione al patrimonio indisponibile regionale; la comminazione di sanzioni penali, accanto a quelle amministrative, con una diversificazione dei reati e delle pene in relazione all'abuso commesso.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E CONTENUTO DELLA LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce, in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali in materia di cave e torbiere.

2. Le disposizioni della presente legge contenute nei capi I, II, III e IV costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

3. Le Regioni emanano norme in materia di cave e torbiere in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

4. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.

Art. 2.

(Definizione della materia delle cave e torbiere)

1. La materia delle cave e torbiere ha per oggetto la ricerca e la coltivazione, in suolo ed in sottosuolo, delle sostanze e dei materiali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, non compresi nella materia delle miniere, quale definita all'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

(Attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere)

1. L'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere è subordina-

to al rilascio di autorizzazione regionale nell'ambito delle aree individuate dai piani regionali delle attività estrattive in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

CAPO II

I SOGGETTI CENTRALI

Art. 4.

(Istituzione del Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere.

2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da esperti nel settore delle cave e torbiere designati, su richiesta dello stesso Ministro, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

c) un rappresentante di ciascuna delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato è costituito, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione dei componenti.

4. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al comma 2, siano pervenute le designa-

zioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato disciplina il proprio funzionamento prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni.

Art. 5.

(Compiti del Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere)

1. Il Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere formula pareri, proposte ed osservazioni, in ordine alle attività ed alle finalità perseguite dalla presente legge ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e provvede in particolare:

a) a raccogliere i dati inerenti all'attività estrattiva e di ricerca delle cave e torbiere;

b) a promuovere studi e ricerche relativi ai problemi attinenti alle attività delle cave e torbiere, ivi compresi gli aspetti riguardanti gli elementi dell'ambiente fisico ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) a formulare indirizzi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per la formazione professionale del personale operante nel settore delle cave e torbiere;

d) a valutare i fabbisogni del mercato nazionale e comunitario dei materiali e delle sostanze di cave e torbiere secondo ipotesi di medio e lungo termine per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione

delle risorse estraibili, anche al fine di stabilire gli interventi prioritari per la ricerca e la coltivazione di determinati materiali e sostanze anche procedendo con valutazioni quantitative e tipologiche riferite ad ambiti regionali;

e) a comunicare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome le proposte degli atti da assumere dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per indirizzare e coordinare l'attività amministrativa delle Regioni, anche al fine di assicurare nelle previsioni dei piani regionali il reperimento delle materie e delle sostanze in relazione al fabbisogno economico nazionale;

f) a segnalare al CIPE ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le sostanze ed i materiali di cava e torbiera ritenuti di rilevante interesse per l'economia nazionale, operando di opportuna intesa con il Consiglio superiore delle miniere al fine della loro eventuale classificazione nella categoria delle miniere;

g) ad indicare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i parametri per la determinazione delle tariffe relative alle autorizzazioni di coltivazione di cave e torbiere secondo quanto stabilito all'articolo 7;

h) ad individuare gli interventi prioritari atti al recupero delle cave abbandonate o dismesse secondo quanto stabilito all'articolo 9.

2. Il Comitato nazionale delle cave e torbiere presenta annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed invia alle Regioni una relazione sull'attività svolta.

Art. 6.

(Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di cave e torbiere)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, fissa gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di cave e torbiere, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione dei materiali e delle sostanze di cave e torbiere.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei ministri invia alle Regioni gli atti di indirizzo e coordinamento perchè essi siano recepiti nei piani regionali delle attività estrattive. A tal fine entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere invia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la prima relazione con le valutazioni di cui al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 5.

Art. 7.

(Determinazione delle tabelle parametriche per la fissazione delle tariffe attinenti all'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere)

1. Il Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere, entro sei mesi dalla sua istituzione, predispone le tabelle parametriche che le Regioni applicano per la fissazione delle tariffe attinenti all'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere sulla base del valore di mercato medio dei materiali e delle sostanze estratte, in modo che sia assicurato sull'intero territorio nazionale un trattamento economico uniforme per gli operatori che esercitano l'attività estrattiva.

2. I parametri per la determinazione delle tariffe sono differenziati per categorie di materiali e sostanze di cave e torbiere, in relazione anche alla loro rispettiva rilevanza economica nel mercato nazionale e comunitario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva con decreto le tabelle parametriche e provvede ad inviarle alle Regioni che sono tenute ad uniformarsi ad esse per la determinazione delle tariffe.

Art. 8.

(Classificazione delle sostanze e dei materiali del suolo e del sottosuolo industrialmente utilizzabili)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal CIPE, sentito il parere delle Regioni, del Consiglio superiore delle miniere e del Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere, le sostanze e i materiali compresi nella materia delle cave e torbiere possono essere inclusi nella materia delle miniere. Con lo stesso procedimento le sostanze e i materiali compresi nella materia delle miniere possono essere inclusi nella materia delle cave e torbiere.

2. La disposizione di cui al comma 1 sostituisce quella di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 9.

(Interventi finanziari per il recupero di cave e torbiere abbandonate o dismesse)

1. Al fine di acquisire elementi di necessaria conoscenza per finanziare interventi di riqualificazione ambientale di aree abbandonate o dismesse dall'attività di cave e torbiere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni possono inviare al Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere un programma contenente gli interventi di recupero, i tempi, le modalità e i costi previsti con le relative priorità di attuazione. Gli interventi di riqualificazione ambientale devono riguardare aree ricadenti in uno degli ambiti territoriali assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29

giugno 1939, n. 1497, così come da ultimo modificata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per le quali è prevista una destinazione finale all'uso pubblico.

2. Nei successivi sei mesi il Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere esamina i programmi inviati dalle Regioni e, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, compila un elenco di tutti gli interventi, con l'ordine di priorità e l'indicazione della spesa presunta per ogni singolo intervento, inviandolo al Ministro dell'ambiente per l'attuazione degli interventi stessi.

Art. 10.

(Albo nazionale delle imprese esercenti l'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere)

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Albo nazionale delle imprese esercenti l'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, presso il quale devono iscriversi i soggetti che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dalla presente legge.

2. L'Albo nazionale di cui al comma 1 è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo della Regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate ed alla trasmissione delle stesse all'Albo nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, le modalità ed i diritti di iscrizione.

4. A partire dalla data di effettiva operatività dell'Albo, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la ricerca e coltivazione di cave e torbiere.

CAPO III

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 11.

(Piano regionale delle attività estrattive)

1. Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il relativo territorio mediante la redazione di piani regionali delle attività estrattive finalizzati a garantire l'ordinato sviluppo economico e sociale dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere in modo da assicurare la reperibilità dei materiali di cave e torbiere in relazione al fabbisogno economico e la compatibilità con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente, e provvedono in particolare:

a) a determinare, in relazione alla durata del piano, la qualità e la quantità dei materiali e delle sostanze di cave e torbiere estraibili, sulla base dei fabbisogni valutati su scala regionale, nazionale e comunitaria, tenuto conto degli atti di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei ministri e delle valutazioni fornite dal Comitato nazionale tecnico-scientifico delle cave e torbiere;

b) ad identificare, in relazione al fabbisogno determinato, gli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva e di ricerca che non risultino in contrasto con i beni ambientali, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, prevedendo le modalità di ricerca e coltivazione;

c) a stabilire, previa intesa con gli enti pubblici territoriali interessati, la destinazione d'uso delle aree al termine dell'attività estrattiva e di ricerca, determinando i criteri di massima per la risistemazione ambientale di dette aree;

d) ad indicare gli interventi atti al recupero e risistemazione ed alla riqualificazione ambientale delle aree di cave e torbiere abbandonate o dismesse.

Art. 12.

(Ambiti territoriali non soggetti all'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere)

1. Sono escluse dal piano regionale delle attività estrattive e non possono essere soggette ad attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere:

a) le aree ricadenti all'interno dei centri edificati dei comuni, così come perimetrate ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) le cose immobili oggetto di notificazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

c) i laghi, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le autorità preposte alla manutenzione dei suddetti beni possono disporre solo quei prelievi che siano necessari per il buon governo dei beni medesimi affidandoli con pubblico appalto e stabilendo le prescrizioni per l'esecuzione delle relative opere. È vietata l'alienazione dei materiali estratti per la loro utilizzazione industriale.

3. La previsione nel piano regionale delle attività estrattive di cave e torbiere nelle aree ricadenti nei parchi, nelle riserve nazionali e regionali, nella fascia di centocinquanta metri dalle sponde dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è ammessa al solo fine del recupero ambientale-naturalistico del territorio con destinazione ad uso pubblico al termine dell'attività estrattiva.

Art. 13.

(Formazione del piano regionale delle attività estrattive)

1. La formazione del piano regionale delle attività estrattive è effettuata in con-

formità ed in armonia con i contenuti e le previsioni dei piani di bacino, di cui al capo II del titolo II della legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, degli strumenti urbanistici regionali e comunali, tramite la partecipazione degli enti pubblici territoriali locali, secondo le modalità di intervento stabilite dalla legge regionale.

Art. 14.

(Validità ed efficacia del piano regionale delle attività estrattive)

1. Il piano regionale delle attività estrattive ha validità decennale dalla data di approvazione. Trascorso tale termine la Regione interessata deve procedere alla revisione del piano stesso od alla formazione di un nuovo piano secondo le norme delle leggi regionali.

2. Il piano regionale delle attività estrattive approvato ha il valore e gli effetti di piano territoriale di coordinamento per il settore specifico e le sue previsioni prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

3. Ferma l'immediata efficacia del piano regionale delle attività estrattive, gli enti pubblici territoriali locali provvedono ad adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici e pianificatori nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 15.

(Divieto di escavazione in mancanza di piano)

1. Qualora una Regione non provveda all'adozione del piano di cui all'articolo 11, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, è vietata ogni escavazione nell'ambito del territorio della Regione stessa.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

Art. 16.

(Autorizzazione regionale)

1. La ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere sono subordinate ad autorizzazione regionale nei modi e nei termini disciplinati dalle leggi regionali in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

Art. 17.

(Limiti al rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per la ricerca e per la coltivazione di cave e torbiere non può essere rilasciata se la relativa richiesta è difforme dalle previsioni e dalle prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive.

Art. 18.

(Richiesta dell'autorizzazione)

1. Le Regioni stabiliscono le norme per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere prevedendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione sia accompagnata dai seguenti documenti:

- a) titolo di proprietà o altro titolo idoneo da cui risulti il diritto del richiedente ad utilizzare l'area per l'attività estrattiva;
- b) certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti l'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere ovvero, fino a quando l'Albo non sia istituito, documentazione idonea a garanti-

re la capacità tecnico-economica del richiedente;

c) progetto di coltivazione o di ricerca, corredato da una dichiarazione di compatibilità ambientale e da un programma economico-finanziario relativo all'attività da svolgere con le previsioni della produzione media annua, redatto e sottoscritto da un tecnico iscritto ad un albo professionale idoneo;

d) nominativo del direttore dei lavori iscritto ad un albo professionale idoneo;

e) progetto delle opere necessarie alla risistemazione ambientale dell'area durante e al termine della coltivazione e della ricerca, conforme alle previsioni del piano regionale delle attività estrattive, corredato da una relazione economico-finanziaria contenente gli oneri e le spese previste, redatto e sottoscritto da un tecnico iscritto ad un albo professionale idoneo;

f) nulla osta per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi di quanto disposto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

g) nulla osta rilasciato dall'autorità competente per i beni sottoposti alla tutela delle cose di interesse artistico e storico, ai sensi di quanto disposto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

h) nulla osta rilasciato dall'autorità competente per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

i) dichiarazione unilaterale del richiedente contenente l'impegno a versare alla Regione una somma commisurata al tipo ed alla quantità del materiale estratto nell'anno in conformità alle tariffe stabilite dalla Regione stessa e ad eseguire a proprie spese, secondo i tempi previsti nella relazione economico-finanziaria, le opere di risistemazione necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano regionale delle attività estrattive;

l) idonea garanzia per un importo pari al costo stimato per la risistemazione dell'area e per le somme da versare alla

Regione, commisurato al tipo e alla quantità di materiale estratto.

2. Nel caso in cui il piano delle attività estrattive preveda al termine della coltivazione della cava o torbiera una destinazione pubblica dell'area, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipulazione di una convenzione tra la Regione, il proprietario dell'area ed il titolare dell'autorizzazione, che preveda il trasferimento di proprietà dell'area alla scadenza dell'autorizzazione previa determinazione del corrispettivo della cessione ad un prezzo pari all'indennizzo previsto per l'espropriazione dalle leggi vigenti.

3. La convenzione deve essere trascritta a cura e spese del proprietario dell'area nei registri immobiliari.

Art. 19.

(Onerosità dell'autorizzazione per le colture di cave e torbiere)

1. L'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è onerosa.

2. Essa comporta per il soggetto autorizzato, oltre all'onere di risistemare l'area secondo le previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive, la corresponsione alla Regione di una tariffa determinata dalla Regione stessa in relazione ai diversi tipi ed alle quantità dei materiali e delle sostanze estratte.

3. La Regione determina le tariffe di cui al comma 2 secondo le tabelle parametriche stabilite con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7.

4. Le tariffe non possono essere determinate dalle Regioni fino all'approvazione delle tabelle parametriche di cui al comma 3.

5. I proventi dell'autorizzazione sono versati in un apposito fondo istituito presso la tesoreria della Regione e sono destinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale delle cave e torbiere dismesse o abbandonate all'entrata in vigore della presente legge, al pagamento

dell'indennità per l'acquisizione o occupazione delle aree non utilizzate dai proprietari per l'attività estrattiva, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 24, nonché a far fronte alle spese inerenti all'esame della domanda di autorizzazione.

6. L'autorizzazione per la ricerca di cave e torbiere è soggetta al solo onere per il ricercatore di risistemare l'area secondo le previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive.

Art. 20.

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. Entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione di ricerca o di coltivazione di cave e torbiere, la Regione deve provvedere sulla domanda stessa. Scaduto tale termine senza che la Regione si sia pronunciata, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

2. L'autorizzazione deve contenere il nominativo del soggetto autorizzato, l'ubicazione dell'area oggetto dell'attività estrattiva, le quantità e la qualità dei materiali e delle sostanze da estrarre ripartite di anno in anno, le modalità ed i criteri per l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, l'importo della tariffa e le modalità di pagamento con le relative garanzie.

3. L'autorizzazione non può avere validità superiore a dieci anni.

4. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi se non previo benestare della Regione.

5. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale regionale* e mediante affissione nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni ove ricade l'area interessata dall'attività estrattiva con la specificazione del titolare e della località nella quale l'attività estrattiva sarà svolta.

6. Il soggetto autorizzato è tenuto, prima di iniziare l'attività di ricerca o di coltivazione di cave o torbiere, ad apporre sull'area oggetto dell'attività un cartello con

l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione.

7. Chiunque può prendere visione presso gli uffici regionali dell'autorizzazione e dei relativi atti e ricorrere contro il rilascio dell'autorizzazione stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o con le prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive.

Art. 21.

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. Le leggi regionali determinano i casi di decadenza dell'autorizzazione per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere in relazione ai seguenti principi:

a) assicurare che il soggetto autorizzato inizi l'attività di ricerca o coltivazione di cave e torbiere e dia ad essa sufficiente sviluppo;

b) garantire che il soggetto autorizzato rispetti il contenuto dell'autorizzazione di ricerca o coltivazione di cave e torbiere.

Art. 22.

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione può essere revocata dalla Regione ogni qualvolta sia intervenuta una alterazione della situazione ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività stessa o siano intervenuti altri fattori che non consentano la prosecuzione dell'attività estrattiva.

2. Qualora sia accertato un grave pericolo di danno ai valori ambientali, in caso di inerzia della Regione, può intervenire il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per pronunziare la revoca dell'autorizzazione, previa diffida alla Regione a provvedere entro trenta giorni.

Art. 23.

*(Inerzia del titolare del diritto -
Espropriazione)*

1. Nelle aree individuate dal piano regionale delle attività estrattive per la ricerca o la coltivazione di cave e torbiere, quando il proprietario non intraprenda o non consenta ad altro soggetto di intraprendere la ricerca o la coltivazione della cava o della torbiera o quando il titolare dell'autorizzazione di coltivazione di cava o torbiera decade dall'autorizzazione per non aver dato ad essa sufficiente sviluppo in relazione a quanto contenuto nell'autorizzazione, la Regione, previa diffida al proprietario e al titolare dell'autorizzazione a provvedere entro congruo termine, può espropriare l'area previo corrispettivo dell'equo indennizzo previsto dalle leggi statali, ovvero occupare l'area per il periodo necessario allo sfruttamento, riconoscendo al proprietario una indennità valutata in relazione al mancato sfruttamento agricolo del suolo.

2. L'espropriazione dell'area comporta la classificazione della cava o della torbiera nel patrimonio indisponibile della Regione.

3. La Regione provvede, con asta pubblica, contenente gli elementi di cui agli articoli 18, 19 e 20, in quanto compatibili, ad affidare a coloro che ne facciano richiesta l'area acquisita od occupata per lo sfruttamento della cava o della torbiera.

Art. 24.

*(Aree di proprietà dello Stato, delle Province
e dei Comuni)*

1. L'attività di ricerca e di coltivazione di cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione regionale anche nelle aree di proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni individuate dal piano regionale delle attività estrattive.

2. In caso di inerzia dello Stato, delle Province o dei Comuni, la Regione, previa diffida a provvedere entro congruo termi-

ne, può, qualora ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico allo sfruttamento dell'area, occupare l'area per il periodo necessario allo sfruttamento riconoscendo all'ente proprietario un'indennità valutata in relazione al mancato sfruttamento agricolo del suolo, per poi procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23.

Art. 25.

(Disciplina transitoria)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, fino all'approvazione dei rispettivi piani regionali delle attività estrattive, le Regioni rilasciano le nuove autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiera in conformità ai principi della presente legge con validità non superiore a ventiquattro mesi.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 26.

(Controllo dell'attività estrattiva di cava e torbiera)

1. Le Regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività estrattiva di cava e torbiera in conformità ai principi definiti dalla presente legge in modo da regolare sul territorio di ciascuna Regione la vigilanza per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, alle previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive ed alle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione.

Art. 27.

(Sospensione dell'attività estrattiva)

1. Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, delle previsioni e

prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive e delle modalità esecutive fissate nella autorizzazione, la Regione ordina l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli da 28 a 31, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui venga autorizzata l'attività estrattiva di cave e torbiere non sia esibita l'autorizzazione, ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione delle norme di legge, delle previsioni e prescrizioni del piano regionale delle attività estrattive o delle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità dell'attività estrattiva e dispone gli atti conseguenti.

Art. 28.

(Attività estrattiva effettuata in assenza di autorizzazione o in difformità essenziale)

1. La Regione, accertata l'attività estrattiva di cave o torbiere in assenza di autorizzazione o in difformità essenziale rispetto all'autorizzazione, ingiunge al responsabile dell'abuso la risistemazione dello stato ambientale dei luoghi nel termine di novanta giorni, dandone comunicazione al proprietario, ed irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore del materiale estratto.

2. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla risistemazione dello stato ambientale dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'area ove è stata effettuata l'attività estrattiva di cava o torbiera è acquisita gratuitamente al patrimonio della Regione.

3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di risistemazione dello stato ambientale dei luoghi costituisce titolo per

l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4. L'area acquisita dalla Regione è ripristinata dalla stessa, a spese dei responsabili dell'abuso.

Art. 29.

(Determinazione delle difformità essenziali)

1. Le Regioni stabiliscono quali siano le difformità essenziali dall'autorizzazione tenuto conto che l'essentialità ricorre quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) aumento consistente dell'estrazione di materiali e sostanze di cave e torbiere rispetto a quanto autorizzato;

b) rilevante estrazione di materiali e sostanze di cave e torbiere diversi da quelli autorizzati;

c) modifiche sostanziali rispetto ai progetti allegati all'autorizzazione di ricerca o coltivazione di cave e torbiere.

Art. 30.

(Inosservanza dei modi e dei termini previsti dall'autorizzazione per la risistemazione dei luoghi - Attività di ricerca in assenza di autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'estrattore che abbia legittimamente coltivato la cava o la torbiera non provveda alla risistemazione dello stato dei luoghi nei modi e nei termini stabiliti dall'autorizzazione ovvero nel caso in cui chiunque abbia iniziato l'attività di ricerca di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione, la Regione ordina all'estrattore o al ricercatore la risistemazione nel termine di trenta giorni dall'accertato inadempimento.

2. Se il soggetto autorizzato non provvede alla risistemazione dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, la Regione provvede al ripristino dei luoghi a spese del contravven-

tore ed irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo delle opere necessarie alla risistemazione dei luoghi.

Art. 31.

(Inosservanza delle modalità dell'autorizzazione di ricerca o coltivazione di cave e torbiere)

1. Negli altri casi di inosservanza delle modalità dell'autorizzazione di ricerca o coltivazione di cave e torbiere la Regione dichiara, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge regionale, previa diffida al ricercatore o all'estrattore, la decadenza dell'autorizzazione ed ordina al soggetto intimato la risistemazione dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, salvo l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 23.

2. Nel caso in cui il soggetto intimato non provveda alla risistemazione dei luoghi entro il termine prescritto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 e la Regione provvede direttamente alla risistemazione dei luoghi.

Art. 32.

(Sanzioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applicano:

a) l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 a chiunque compia attività di ricerca o coltivazione di cave e torbiere in difformità essenziale dall'autorizzazione regionale;

b) l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 a chiunque compia attività di ricerca o coltivazione di cave e torbiere in assenza di autorizzazione regionale;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 100.000.000 a chiunque effettui attività di ricerca o coltivazione di cave e torbiere nelle aree di cui all'articolo 12.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati l'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.